

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1119

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIBELLI, BIAGGI, ROGNONI, DALL'ARMELLINA, SCAGLIA, ANSELMI TINA, BIANCHI GERARDO, DE PONTI, FORNALE, PATRINI, PERDONÀ, BARONI

Presentata il 3 marzo 1969

Proroga per alcuni comuni del centro-nord delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta tende ad attenuare lo stato di disagio dei 42 comuni del centro-nord che, con deliberazione del Comitato dei ministri, in data 6 agosto 1964, erano stati riconosciuti località economicamente depresse e che successivamente, a distanza di meno di 2 anni, sono stati esclusi da tale classificazione, in virtù dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

È superfluo ricordare come la causa di tale esclusione non sia da attribuirsi alle mutate condizioni socio-economiche dei comuni in oggetto, ma unicamente alla circostanza del non appartenere essi « geograficamente » alle zone di intervento, per le quali, secondo nuovi criteri, si applicano i benefici della legge n. 614, del 1966.

La presente proposta non intende tuttavia in alcun modo, modificare il nuovo criterio di riconoscimento di zona depressa fissato dalla legge n. 614, introducendo nuo-

vamente le vecchie classificazioni, ma si limita a stabilire esclusivamente, per il gruppo dei 42 comuni che furono riconosciuti « zona depressa » con deliberazione del Comitato dei ministri del 6 agosto 1964, un periodo di godimento delle agevolazioni fiscali di durata analoga a quello di cui hanno beneficiato i comuni riconosciuti « zona depressa » con deliberazione del 10 aprile 1963.

Il legislatore approvando la legge n. 614, preoccupato per le conseguenze negative che sarebbero derivate ai comuni già « zone depresse », dalla immediata cessazione dei benefici ottenuti con le precedenti leggi, dispose, in loro favore, una proroga di tre anni per il godimento dei benefici fiscali di cui già usufruivano.

Tale proroga scade, indistintamente per tutti i comuni, il 13 agosto 1969.

È pertanto evidente, come già abbiamo rilevato, che i comuni riconosciuti zona depressa nell'aprile del 1963 godettero delle agevola-

zioni fiscali per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello concesso agli ultimi 42, riconosciuti nell'agosto 1964 dei quali esclusivamente si occupa la presente proposta.

La richiesta di un'ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali per questi ultimi comuni è, a parere dei proponenti, giustificata oltre che dall'esigenza di metterli in condizioni di

parità con gli altri, anche dalla constatazione che nel periodo durante il quale essi hanno goduto delle agevolazioni fiscali, note situazioni economiche e politiche hanno causato un rallentamento degli investimenti.

Per i motivi suesposti si confida onorevoli colleghi nell'approvazione della seguente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni continueranno ad applicarsi, con le stesse modalità e fino al 31 dicembre 1970, a favore delle nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie, delle nuove imprese alberghiere e di quelle esercenti industrie di trasporti i cui impianti entreranno in funzione, entro tale data, in quelle località che, riconosciute « economicamente depresse » con deliberazione del Comitato dei ministri in data 6 agosto 1964, furono escluse dal godimento dei benefici con successiva legge 22 luglio 1966, n. 614.